

TI_GERICHTE 60.2022.257 vom 31. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2022.257

FR: TI_GERICHTE 60.2022.257 du 31 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 60.2022.257 del 31 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1

quale condannato in espiazione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. L'art. 10 cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP. Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato il 16.09.2022 (cfr. timbro dell'Ufficio censura delle Strutture carcerarie cantonali) contro la decisione 6.09.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi (notificata al reclamante il 7.09.2022) è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall'art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP). Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. RE

E. 2.1

RE 1 , mediante scritto 29.09./3.10.2022, chiede preliminarmente, senza indicarne i motivi, un'udienza di discussione davanti a questa Corte. L'art. 397 cpv. 1 CPP stabilisce che il reclamo è esaminato nell'ambito di una procedura scritta. La decisione viene resa senza un dibattimento pubblico, siccome per l'art. 390 cpv. 4 CPP la giurisdizione di ricorso statuisce mediante circolazione degli atti o con deliberazione a porte chiuse, sulla base degli atti e delle prove supplementari assunte. Ancorché l'autorità di reclamo possa, ad istanza di parte o d'ufficio, disporre che si tenga un'udienza ex art. 390 cpv. 5 CPP, il CPP non obbliga tale autorità a sentire le parti oralmente prima di rendere la propria decisione, ritenuto - per di più - che questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ex art. 20 CPP) non ha competenze di istruzione (segnatamente l'assunzione di prove come ad es. l'audizione delle parti). Allo stesso modo l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce di per sé alle parti il diritto di essere sentiti oralmente dall'autorità di ricorso (Catherine Hohl-Chirazi, *La privation de liberté en procédure pénale suisse: buts et limites*, 2016, p. 363 n. 1023; decisione TF 1B_182/2011 del 5.05.2011 consid. 2). Tale facoltà deve infatti rimanere un'eccezione (decisione TF 6B_248/2015 del 13.05.2015 consid. 2.2.). Nel caso in disamina questa Corte non intravede alcuna ragione per discostarsi da quanto sopra, ordinando un'udienza. Il reclamante ha potuto sviscerare in modo sufficientemente chiaro ed esauriente le proprie argomentazioni nell'atto di ricorso (4 pagine manoscritte), tant'è che non vi è stata la necessità di un secondo scambio di allegati, non avendo né il procuratore pubblico né il giudice dei provvedimenti coercitivi formulato osservazioni particolari. Pertanto non si fa luogo ad alcuna audizione del reclamante.

E. 2.2

Con riguardo alla ventilata richiesta di “ avere istruzioni per il pagamento ” della pena pecuniaria revocata e della multa mediante peculio e con conseguente nuova determinazione dei termini di esecuzione della pena, si rammenta che questa Corte, quale giurisdizione di reclamo ex art. 20 CPP e 393 segg. CPP, non ha competenze da questo profilo, così che su questo punto il gravame è irricevibile. Il reclamante può chiedere indicazioni in questo senso alla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali.

E. 2.3

Pure irricevibile in questa sede è la richiesta formulata dal reclamante in subordine, ovvero sia la concessione dell'autorizzazione a seguire una formazione continua degli avvocati online in sezione chiusa, nella misura in cui esula dal preposto iter. Le Strutture carcerarie sono poste sotto l'autorità della Direzione, la quale, fra l'altro, promuove, coordina e gestisce l'organizzazione e le attività delle strutture (art. 6 RSC). Essa è subordinata alla Divisione della giustizia (art.

E. 3

REPM e art. 6 cpv. 2 RSC). La persona incarcerata ha il diritto di rivolgere istanze o reclami alla Direzione e alla Divisione (art. 56 REPM). I reclami devono essere presentati - nei modi e nei tempi previsti dai Regolamenti interessati (REPM e RSC) - alla Direzione (art. 57 REPM e art. 81 RSC), tranne se rivolti contro l'operato della Direzione; in tal caso il gravame è da presentare direttamente alla Divisione (art. 81 RSC). La presente Corte, nel rispetto del suddetto iter, può essere adita - nei limiti dell'art. 393 CPP - per dirimere le vertenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, soltanto quale tribunale superiore cantonale di ultima istanza. Ciò conformemente al doppio grado di giurisdizione imposto dal Tribunale federale (decisione TF 6B_581/2013 dell'8.10.2013 consid. 2.3.).

Entro i limiti testé precisati (consid. 2.1. - 2.3.) il reclamo è ricevibile.

E. 3.1

L'art. 76 cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento "aperto" o "semiaperto", BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). L'art. 75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale".

E. 3.2

L'art. 1 cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l'esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla base dell'art. 4 lit. k del Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti ed organizzati in funzione dell'importanza del rischio d'evasione e di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l'esecuzione della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo). L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto – ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione – se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga. Del pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010 (RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale "La Stampa", quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro "Lo Stampino", quale struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a) persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

E. 4

In definitiva, in base all'art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Per ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9). I requisiti posti al comportamento del detenuto in espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP (decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.). Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (“ Lebensumstände ”), i legami familiari (“ familiäre Bindungen ”), la sua situazione professionale e finanziaria (“ berufliche und finanzielle Situation ”), nonché le sue relazioni all'estero (“ Kontakte zum Ausland ”). Infatti non si può concludere per l'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiaire da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (“ Kriminaltouristen ”) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I – B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

E. 5

Per quanto RE 1 auspichi di poter restare nel nostro paese - come da lui riferito alla Corte del merito -, al suo rilascio dovrà giocoforza lasciare il nostro territorio, siccome colpito da un ordine di espulsione per la durata di 8 anni. Di conseguenza gli è preclusa ogni possibilità di stabilirsi e di reinserirsi nel nostro Paese. Paese dove egli è venuto a risiedere nel 2017 e vi ha avviato un'attività di imprenditore, in seno alla quale ha amministrato delle società (macchiandosi, fra l'altro, di cattiva gestione) per le quali poi, in correttezza con altri cittadini italiani, ha richiesto abusivamente dei crediti Covid 19 e delle indennità per lavoro ridotto per oltre mezzo milione di franchi. Di cittadinanza italiana, rispetto al nostro territorio, egli presenta ben più forti legami con il suo paese d'origine, dove è nato e cresciuto, vi ha frequentato le scuole dell'obbligo, vi ha acquisito una formazione giuridica, e vi ha aperto, a suo dire, uno studio legale. Il centro dei suoi affetti familiari più stretti si trova pure in Italia, dove risiedono i genitori e dei fratelli e financo sua moglie, che nel 2020 l'aveva raggiunto in Svizzera (peraltro senza annunciarsi alle autorità elvetiche) ma che

dopo l'arresto del marito ha fatto rientro in Italia, trovandovi un'occupazione. Pure il loro alloggio locato nel luganese è stato nel frattempo riconsegnato al proprietario. In tali circostanze, senza legami professionali né familiari con il nostro territorio - salvo dei debiti verso la cassa malati e una società, oltre al suo debito con la giustizia elvetica per il quale gli si prospetta ancora una pena relativamente lunga (anche nell'eventualità di una liberazione anticipata) - il rischio che egli possa darsi alla fuga per sottrarsi all'esecuzione della pena, permane concreto e alto, come rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza, essendo adempiuto uno dei presupposti richiesti dall'art. 76 cpv. 2 CP per ordinare il collocamento in sezione chiusa, il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato.

E. 6

Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. Tenuto conto della particolarità del caso concreto e delle limitate possibilità economiche del reclamante al beneficio del solo peculio, si prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 74 segg., 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l'esecuzione delle privazioni delle possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittima Per la Corte dei reclami penali Il presidente La cancelliera

E. 10

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG – la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio

(Commentario CPP ■ M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1.; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

Il gravame, inoltrato il 16.09.2022 (cfr. timbro dell'Ufficio censura delle Strutture carcerarie cantonali) contro la decisione 6.09.2022 del giudice dei provvedimenti coercitivi (notificata al reclamante il 7.09.2022) è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall'art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE 1 quale condannato in espiatione di pena, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio, che lo lede personalmente, direttamente ed attualmente.

Conformemente alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in considerazione dell'insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per esempio le sue condizioni di vita (Lebensumstände), i legami familiari (familiäre Bindungen), la sua situazione professionale e finanziaria (berufliche und finanzielle Situation), nonché le sue relazioni all'estero (Kontakte zum Ausland). Infatti non si può concludere per l'esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga. Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in libertà si sottragga all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; 6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1. e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato, unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l'interessato non intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovvero sia quando egli non dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per i cosiddetti turisti del crimine (Kriminaltouristen) e per i condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I–B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 379 segg., 393 segg. 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti per l'esecuzione delle privazioni delle possibilità, ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.